

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con l'emanazione del decreto del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 17 giugno 2014 "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto" entrato in vigore il 27.06.2014, sono state introdotte notevoli semplificazioni in materia di fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva:

- abrogazione del DM 23 gennaio 2004;
- eliminazione del termine dei quindici giorni per la conservazione delle fatture elettroniche. Il processo di conservazione va quindi completato, anche per le fatture elettroniche, entro il termine di tre mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione annuale;
- eliminazione dell'invio dell'impronta all'Agenzia delle Entrate. Sarà sufficiente l'indicazione in dichiarazione dei redditi, di avere optato per la conservazione elettronica dei documenti fiscali e tributari;
- eliminazione delle comunicazioni preventive e consuntive per il pagamento dell'imposta di bollo, assolto con il versamento in unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il decreto prende in esame le regole tecniche che ciascun documento informatico deve possedere ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dell'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione elettronica nonché le modalità di conservazione sostitutiva e dei conseguenti adempimenti fiscali.

Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie

I documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono presentare le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità, e devono presentare il formato XML (eXtensible Markup Language).

Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale

I documenti informatici sono conservati in modo tale che siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità, che siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data, ecc.

Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

Il processo di conservazione deve essere ultimato entro il terzo mese dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (31.12.)

Obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari

Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali.

Ai fini fiscali, la conformità all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della predetta procedura.

Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari

Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.

In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari

L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.

Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.

L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (27.06.2014).

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004.

Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad applicarsi ai documenti già conservati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

I documenti conservati in osservanza delle precedenti regole tecniche possono essere riversati in un sistema di conservazione elettronico tenuto in conformità delle disposizioni del presente decreto.

La sottoscrizione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, per i quali è prevista la trasmissione alle Agenzie fiscali, avviene mediante apposizione della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it